



COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

***PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI
PUBBLICITARI***

*PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI*

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507
E successive modificazioni ed integrazioni**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 054 DEL 08/08/2006

Il responsabile del settore
Geom. Antonino Castriciano

Il tecnico redattore
Dott. Arch. Antonino Anastasi

INDICE

1. PREMESSE

1.1. Oggetto del Piano Generale Impianti

1.2. Finalità'

1.3. Criteri generali

1.4. Ambito di applicazione

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. Definizioni

4.2. Durata dell'esposizione

4.3. Norme generali di installazione

4.3.1. Forma e colore

4.3.2. Materiali

4.3.3. Dimensioni

4.3.4. Struttura

4.3.5. Distanze

4.3.6. Illuminazione

4.3.7. Posizionamento

4.4. Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione

4.4.1. Insegne di esercizio

4.4.2. Cartelli

4.4.3. Preinsegne (frece direzionali)

4.4.4. Striscioni

4.4.5. Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale

4.4.6. Impianto pubblicitario di servizio

4.4.7. Pubblicità eseguita con mezzi sonori

4.4.8. Targhe

4.4.9. Bacheche

4.4.10. Pubblicità su veicoli

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

7. AUTORIZZAZIONI

7.1. Autorità competente

7.2. Documentazione per il rilascio di autorizzazioni permanenti

7.2.1. Rilascio per le autorizzazioni permanenti

7.2.2. Durata

7.2.3. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

7.2.4. Vigilanza

7.3. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea

7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti

7.5. Sanzioni amministrative

8. NORME TRANSITORIE

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI

11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

11.1. Norme particolari per le pubbliche affissioni

11.2. Spazi privati per le Affissioni

1. PREMESSE

1.1 OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali. Sono escluse dal Piano le insegne commerciali, normate da specifico regolamento comunale.

Il P.G.I. è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art.36 del D. Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

1.2 FINALITA'

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti -determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni- è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli introitati per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Il Regolamento detta i criteri di elaborazione ed attuazione del Piano Generale Impianti, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.

Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della

viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il Piano Generale Impianti, è redatto e modificato da una Commissione tecnica costituita dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità, dai Responsabili degli Uffici Tecnico, Urbanistica e Polizia Municipale o loro delegati.

La Commissione acquisisce i pareri tecnici necessari sul progetto di Piano Generale Impianti nei termini previsti dallo Statuto Comunale. In mancanza di osservazioni contrarie propone il Piano Generale Impianti all'approvazione della Amministrazione Comunale che lo adotta in conformità ai disposti di legge e dello Statuto Comunale.

Il P.G.I. si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

1.3 CRITERI GENERALI

Il P.G.I. determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Piano Generale Impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Piano l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del P.G.I. si applicano ai messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali e privati, ad esclusione dei messaggi effettuati con veicoli, aeromobili, mezzi sonori, palloni frenati, volantinaggio.

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato.

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.

Nel centro abitato.

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge. Ai sensi del disposto del Comune e dell'art. 23 del Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A) CENTRO STORICO propriamente detto.

E' evidenziato in *rosso* sulla planimetria allegata (*allegato n.1*)

B) CENTRO URBANO

Comprende tutte le aree esterne al Centro Storico, con l'esclusione delle aree Artigianali e Commerciali e di quelle di cui al successivo punto C). E' evidenziato in *blu* sull'allegato n. 1

C) ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Rientrano in questa categoria le seguenti strade:

- Strada 9 Praiola, fino ai 150 mt. dalla battigia

Sono evidenziate in *verde* sull'allegato n. 1

D) ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Comprende le aree delimitate in color *giallo* sulla planimetria di cui *all'allegato n.1*

E) FRAZIONI

Si intende la sola parte del territorio così come definita per la delimitazione del centro abitato. Sono evidenziate in *grigio* sull'allegato n. 1.

F) RESTO DEL TERRITORIO

Rientrano in questa categoria tutte le strade e le aree non comprese nei precedenti punti.

G) STRADE CON INTENSA VIABILITA'

Rientrano in questa categoria le seguenti strade:

- le statali,
- le provinciali.

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade:

A - Autostrada:

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e delle insegne.

4.2 DURATA DELL'ESPOSIZIONE

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

TEMPORANEA

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc..

Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.

PERMANENTE

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, ecc.

Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

4.3 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore
- materiali

- dimensioni
- struttura
- distanze
- illuminazione
- posizionamento

4.3.1 FORMA E COLORE

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

4.3.2 MATERIALI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4.3.3 DIMENSIONI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di più preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4.3.4 STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il profilo estetico.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

4.3.5 DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

4.3.6 ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4.3.7 POSIZIONAMENTO

I mezzi pubblicitari come definiti all'art. 47 del Regolamento di attuazione dell'art 23 del Codice della Strada e dal presente Piano, al di fuori dei centri abitati e all'interno degli stessi, limitatamente alle strade A, B e D, dovranno osservare le prescrizioni

stabilite dell'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione.

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 prima dei segnali di indicazione
- m. 100 dopo i segnali di indicazione
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati*, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;

- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle rotatorie, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, *fuori dai centri abitati*, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al presente paragrafo.

Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, *fuori dai centri abitati*, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Nei *centri abitati*, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata da apposito regolamento comunale relativo all'arredo urbano, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico, architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada,

quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

L'esposizione di striscioni, e stendardi deve essere temporanea ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed a quella successiva allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a 50 m. ed a 1,25 m.

Fuori dai Centri Abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. *Entro i centri abitati* il periodo di variabilità ammesso è fissato in 3 minuti.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, *fuori ed all'interno dei centri abitati*, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di metri 30.

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli, né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

In calce al presente Piano vengono illustrate le diverse tipologie di impianti pubblicitari ed affissionali prese a riferimento.

4.4.1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nel raggio massimo di 300 metri dalla stessa sede. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, oppure opaca.

Sono escluse dal presente Piano le insegne installate nella sede dell'attività a cui si riferisce disciplinate dal regolamento di Arredo Urbano.

All'interno dei 300 metri non può essere autorizzato più di un impianto per ogni ditta.

Nelle zone A e C è vietata l'installazione delle insegne di esercizio ad esclusione di quelle indicanti Alberghi e Farmacie. Per quanto riguarda le altre zone le dimensioni massime consentite sono le seguenti:

- o Zona D : 6 mq.
- o Zone B, E : 3 mq.
- o Zona D, G : 18 mq. se installati in aderenza ai fabbricati su pareti cieche, agli stessi vincoli stabiliti per i cartelli.

Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta.

Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano, è consentito installare insegne di esercizio a bandiera, oppure impianti tipo Totem, o su pali.

E' vietata, di norma, l'installazione di insegne di esercizio sui tetti dei fabbricati di civile abitazione, all'interno delle zone A, B, C, E ed F di cui al precedente paragrafo 2.

Per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati(di norma cm. 100 x cm. 200);

- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, né programmati in modo da dare messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

4.4.2. CARTELLI

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

DISTANZE

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 mt.

rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra deve essere rispettata nella misura di 1,5 m. da terra, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di metri 25.

COLLOCAZIONE SU STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE

L'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate e/o simili, può essere autorizzata unicamente nei casi in cui le sopracitate strutture occultino le insegne degli esercizi commerciali.

Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 30% della superficie disponibile del ponteggio stesso.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare per il servizio delle Pubbliche Affissioni le impalcature, gli steccati, i recinti di ogni genere, così come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti per le Pubbliche Affissioni.

COLLOCAZIONE IN ADERENZA AI FABBRICATI

I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche non possono superare i 18 mq. e devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri.

La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

COLLOCAZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO: Zone A e C

L'installazione permanente è vietata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento per la realizzazione di interventi di miglioramento del decoro cittadino in rapporto pubblico privato.

In queste zone è consentita la collocazione di cartelli a titolo temporaneo, fino alla misura massima di 0,70 mq., fatti salvi i casi previsti ai precedenti paragrafi.

COLLOCAZIONE NEL CENTRO URBANO: Zona B

E' vietato il posizionamento sulle rotatorie.

Installazioni permanenti

L'installazione permanente è limitata ad impianti aventi dimensioni non superiori a 0,70 mq., purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona nella quale viene richiesta l'installazione e subordinatamente all'autorizzazione di

occupazione del suolo pubblico; fanno eccezione i cartelli luminosi regolamentati a parte. Se i cartelli sono posti in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la dimensione massima di 6 mq.

Installazioni temporanee

Unicamente nelle sottoelencate località, esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, è consentito il posizionamento di una superficie espositiva, realizzata a anche con più cartelli, non eccedente i 18 mq., per un periodo massimo di 20 giorni e non più di tre volte all'anno per la stessa ditta.

In questi casi eventuali messaggi pubblicitari di sponsors commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 10% della superficie espositiva.

Esclusi i sacrali delle chiese e le aree a verde.

COLLOCAZIONE NELLE ZONE, D, E, F, G,.

In queste zone le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti non possono superare il limite di 6 mq. Nel caso di posizionamenti temporanei valgono le norme di cui al precedente paragrafo.

CARTELLI LUMINOSI

Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti mezzi non è consentita; fa comunque eccezione l'installazione di impianti luminosi, a messaggio od immagine variabile, ad esclusione delle farmacie, di dimensioni non superiori a 1,5 mq. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata al parere vincolante della Commissione Edilizia per quanto attiene alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano, previo parere favorevole della Sovrintendenza ai beni ambientali. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dalla legge 1089/39 modificata ed integrata dalla legge 490/99.

Nel Centro urbano - Zona B - l'installazione permanente è consentita con limitazione nelle dimensioni che non potranno superare, se installati in aderenza ai fabbricati, il limite massimo di 6 mq., ad esclusione dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.

Nelle restanti zone è consentita l'installazione di questi mezzi nel rispetto delle prescrizioni valide per i cartelli non luminosi.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva.

Per ogni esercizio pubblico, previa autorizzazione del Proprietario, può essere installato 1 solo impianto.

4.4.3. PREINSEGNE (FRECCHE DIREZIONALI)

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri; quando sono collocati nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro.

All'interno dei Centri Abitati dovranno essere collocati a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali con le strade di importante comunicazione.

Fuori dei Centri Abitati valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto, per forme e collocazione, e facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

4.4.4. STRISCIONI

Si definisce "striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Il numero massimo consentito è fissato in n. 3 impianti per ogni strada.

L'esposizione di striscioni non è consentita sul Corso Italia via A. Gramsci e nelle Vie con carreggiata inferiore ai 6 metri.

Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nei seguenti paragrafi, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta.

In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, SIP, ecc.).

STRISCIONI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

L'esposizione di striscioni aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita unicamente in tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone A e C

STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

Rientrano in questa categoria gli striscioni che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali ecc.. non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico e/o un'Associazione dal cui Statuto si evinca che non esiste fine di lucro.

Possono essere posizionati, previa autorizzazione, in tutte le strade e nei limiti precedentemente fissati.

4.4.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone A e C.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

4.4.6. *IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO*

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq. per lato.

Per le transenne parapetonali e le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato.

All'interno dei Centri Abitati per le distanze dagli altri mezzi pubblicitari, si applicano quelle fissate dal presente Piano, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

4.4.7. *PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI*

La pubblicità fonica *fuori dai centri abitati* è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica *all'interno dei centri abitati* è consentita nelle modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento Comunale e più precisamente: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

4.4.8. *TARGHE*

Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensioni non superiori a cm quadrati 5000.

Nel caso in cui le stesse targhe siano riunite in un unico impianto, possono raggiungere le dimensioni massime di cm. 60 x 150 e possono essere installate ai due lati delle porte di ingresso.

Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
5. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
6. il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario;
7. le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

4.4.9. BACHECHE

La pubblicità commerciale effettuata con l'impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile.

Per quanto attiene alle bacheche riservate alle Associazioni, Enti ecc., non aventi fine di lucro, è prevista l'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dal Settore Programmazione del Territorio con il Regolamento di Arredo Urbano.

4.4.10. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

PUBBLICITA' NON LUMINOSA

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non si esponga sulla parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg.to di attuazione del C.d.S. alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

PUBBLICITA' LUMINOSA

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico -artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi della Legge 1497/1939 e Legge 4317/1985.

E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzata l'installazione con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, posizionati perpendicolarmente alla carreggiata, onde evitare fenomeni di assieppamento o di

occlusione, sarà osservata, all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore di 25 mt. tra un cartello o mezzo pubblicitario ed un altro.

Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità e le affissioni siano infisse contro edifici o muri preesistenti.

E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, le rotatorie, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

E' altresì vietata l'effettuazione di ogni forma pubblicitaria, sia a carattere temporaneo che permanente (ad esclusione delle transenne parapetonali), collocata entro 25 metri dalle rotatorie; la distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata.

Eccezionalmente per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolato;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di rilascio dell'autorizzazione.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

7. AUTORIZZAZIONI

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

7.1 AUTORITÀ COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è rilasciata:

- a. per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- b. per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d. per le strade militari dal comando territoriale competente.

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

7.2 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in carta bollata al Comune, allegando in tre copie:

- un progetto in scala 1:50 completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente.

- un'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano e del Regolamento.
- nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
- il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato e in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.
- per la pubblicità privata permanente da effettuare su mezzi di proprietà del richiedente, un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi per l'esposizione di messaggi affissionali periodici, non viene richiesta la presentazione dei bozzetti.

7.2.1. Rilascio per le autorizzazioni permanenti

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle tre copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i settantacinque giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Trascorsi settantacinque giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Al contrario, per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito del Centro Storico è sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile del Responsabile del procedimento, alla sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi previsti.

7.2.2. Durata

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti fuori dei Centri abitati ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile, essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

All'interno dei Centri abitati e lungo le strade comunali extraurbane l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico.

7.2.3. Obblighi del titolare dell'autorizzazione:

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati;
- in ogni cartello ed insegna deve essere applicata la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992;
- il pagamento relativo all'occupazione del suolo.

E' fatto pure obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

7.2.4 .Vigilanza

- Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e

sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

- Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
- Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

7.3. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in carta bollata al competente Ufficio comunale, correlata da una descrizione sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni:

- **IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI**
- *per incompatibilità tra tipologia e zona*

devono essere rimossi entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.

- per inosservanza delle distanze da altri impianti

deve essere sempre rimosso, entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata per l'autorizzazione originaria.

- per inosservanza delle altre distanze prescritte

devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della Civica Amministrazione, con diritto alla ricollocazione come sopra.

- per inosservanza delle caratteristiche costruttive

devono essere resi conformi sempre nel termine di sei mesi, mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.

- per insufficiente stato di conservazione

devono ricevere, entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine suindicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.

- IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati in sanatoria, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi della Legge 15/68. Il rilascio della autorizzazione in sanatoria è subordinato al versamento di una oblazione pari a € 516,45.

In assenza di domanda di sanatoria presentata entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Nel caso di impianti non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla ricollocazione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati.

7.5.Sanzioni amministrative.

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

La sanzione amministrativa si applica, sempre e comunque, distintamente alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità, alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

8. NORME TRANSITORIE

I titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono tenuti, nel termine di 6 mesi dalla comunicazione da parte della Civica Amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati

In alternativa è ammessa l'autodichiarazione resa ai sensi della Legge 15/68 relativa a:

- a. Tipo di impianto installato
- b. Ubicazione
- c. Data dell'autorizzazione/concessione e scadenza

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

Possono essere soggette a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) Preinsegne
- a) transenne parapetonali
- b) paline fermata bus
- c) orologi con pannelli pubblicitari
- d) fioriere con pannelli pubblicitari

e) pannelli pubblicitari luminosi

f) pensiline fermata bus

g) contenitori getta rifiuti

Tali impianti potranno essere installati singolarmente o assegnati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate (previa gara pubblica) fatti salvi i casi previsti dal regolamento per la realizzazione di interventi di miglioramento del decoro cittadino in rapporto pubblico - privato.

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

1. Preinsegne

Questi impianti potranno essere installati su pali anche singoli oppure su quadri di insieme, riguardanti esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di pubblico interesse per l'utente della strada.

Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state espone al precedente paragrafo 4.4.3.

2. Transenne parapetonali

Questa tipologia di impianti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni di massima:

- dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.
- il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;
- essere saldamente infisse al suolo;
- sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;
- collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;
- la pubblicità può essere esposta sui due lati.

3. Paline fermata bus

- debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;

- devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiedi ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;
- il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

4. Orologi con pannelli pubblicitari

- dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico;

5. Contenitori rifiuti , fioriere con annessi pannelli pubblicitari:

- dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

7. Pannelli pubblicitari luminosi:

- Può essere costituito da elementi mono o bifacciali idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari fissi o variabili (prismi rotanti, led luminosi od altri meccanismi simili).
- Le strutture di sostegno, così come le caratteristiche strutturali dovranno essere del tipo e colore prescelti dalla Civica Amministrazione.
- Le dimensioni valide per il posizionamento sono quelle indicate nel presente Piano e negli abachi di riferimento.

6. Pensiline di fermata bus:

- Le pensiline di attesa fermata bus dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;
- Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. e posizionato su di un lato della pensilina stessa e non sul retro.

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI

Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal

Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie:

- quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 10 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
- quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti.

11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono i manufatti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100.

In conformità a quanto dispone il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, si rimanda al regolamento comunale di applicazione delle imposte sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può superare il 50% della superficie complessiva.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 punto 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, i diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

- Istituzionali
- Sociali e non economici
- Commerciali
- Funebri

ISTITUZIONALI

Sono quelli:

- a. preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c. dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

- d. delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

SOCIALI E NON ECONOMICI

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

COMMERCIALI

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

FUNEBRI

Sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto, così suddivisi;

- in numero non maggiore di venticinque, manifesti che annunciano il decesso di persone residenti;
- in numero non maggiore di quindici, manifesti relativi ad anniversari di decessi solo se riguardanti persone residenti al momento della morte;
- in casi eccezionali, previa autorizzazione del Sindaco, su domanda motivata, in numero non maggiore di dieci, manifesti che annunciano il decesso di persone non residenti.

In ogni caso la misura dei manifesti deve essere pari a un quarto della superficie del tabellone.

Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- ***Tabella***

Si definisce "tabella" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a 5cm., realizzato con materiali di qualsiasi natura, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni multiple di cm. 70 x 100.

- ***Stendardo***

Si definisce "stendardo" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, di dimensioni cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200, 200 x 140, 200 x 200.

- **Poster**

Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni, di dimensioni cm. 600 x 300.

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, oppure in alluminio nel colore prescelto dalla Amministrazione Comunale.
- le tabelle e gli standardi per le pubbliche affissioni dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no) dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.
- tutti gli impianti destinati alle affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, oppure privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (istituzionali, commerciali, non commerciali o privati).

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Ogni modifica nelle posizioni e nel numero deve essere autorizzata dalla competente Commissione e contestualmente si dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.

11.1. NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di standardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di standardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.

11.2. SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio

comunale Affissioni ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Il 5% della superficie totale delle affissioni è destinata agli spazi privati per le affissioni dirette, così come previsto dagli artt. 6 e 19 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Qualora non vengano assegnati tutti gli spazi a ciò destinati, gli stessi potranno essere utilizzati per le affissioni di carattere commerciale.

Il responsabile del settore

Geom. Antonino Castriciano

Il tecnico redattore

Dott. Arch. Antonino Anastasi